



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**



**ORDINANZA
DI RIMESSIONE DEGLI ATTI
ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

pronunciata nella causa iscritta al n. 1311 R.G.L. 2014,
promossa da :

UTOMI Josephine
e
OJO Christiana Iyegumwena,
rappresentate e difese dall'avv. Massimo Pozza (domiciliatario), del Foro di Torino

PARTI RICORRENTI

contro

COYA Massimo,
nella qualità di liquidatore della cancellata I.S.C. - International Security soc. coop.,
residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B

e
I.S.C. - International Security soc. coop.,
già in persona del liquidatore COYA Massimo,
residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B
entrambi non costituiti

PARTI CONVENUTE

Oggetto della causa : accertamento dei rispettivi TFR.

Oggetto della rimessione : art. 2495, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 117 Cost.



IL TRIBUNALE

Letti atti e documenti di causa, osserva quanto segue all'esito della discussione orale della causa, ad opera del difensore delle ricorrenti.

A. Le richieste delle ricorrenti.

1. Le ricorrenti sono state dipendenti della cooperativa convenuta dal 2 gennaio 2006 al 5 giugno 2010 (ric. Utomi) e dal 2 gennaio 2006 al 30 settembre 2009 (ric. Ojo), con inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. cooperative sociali, dati tutti attestati dalle buste paga prodotte in giudizio.
2. Lamentano la mancata corresponsione, da parte della cooperativa convenuta, del TFR, pari ad € 4.672,46 lordi (ric. Utomi) e ad € 3.657,12 lordi (ric. Ojo), importi emergenti dai conteggi analitici allegati al ricorso, computati in riferimento a tutti i dati retributivi contenuti nelle rispettive buste paga citate.
3. Chiedono che il giudice – in contraddittorio con il già liquidatore della cooperativa convenuta e della stessa in persona del suo già liquidatore – voglia, in via principale, accertare in giudizio il diritto a percepire il TFR, nelle misure sopra indicate, al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti del debitore e quindi di accedere alle prestazioni previdenziali disciplinate dall'art. 2, commi 2-5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale stabilisce che il lavoratore può ottenere dal *Fondo di garanzia* istituito presso l'Inps il pagamento del TFR previsto dall'art. 2120 c.c., a condizione: a) che tale credito sia accertato dallo stato passivo definitivo di un fallimento o di una liquidazione coatta amministrativa ovvero b) che l'impresa non sottoposta a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa offra garanzie patrimoniali in tutto o in parte insufficienti, a seguito di infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata.
4. Prospettano in subordine – ove il giudice ritenga inaccoglibili le domande proposte in via principale – questione di legittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 2495 c.c., in relazione agli articoli 3, 24, 36 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al lavoratore l'azione di accertamento del credito per TFR nei confronti della società cancellata, azione finalizzata al conseguimento dei necessari adempimenti, presupposti per l'ammissione di tale credito nel *Fondo di garanzia* Inps di cui all'art. 2, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
5. Il sig. Coya Massimo, già liquidatore della cooperativa convenuta, come da Visura camerale CCIAA di Torino in atti, non provvede a costituirsi, nonostante la rituale e tempestiva notifica di ricorso e decreto, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 10 marzo 2014 e ricevuta dall'interessato il 18 marzo 2013.
6. Quanto alla notifica di ricorso, decreto, e verbale alla cancellata International Security soc. coop., in persona del già liquidatore sig. Coya Massimo, essa viene effettuata alla residenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 21 luglio 2014, seguita da restituzione dell'avviso per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 31 luglio 2014; tale società non provvede peraltro a costituirsi.

B. Sulla costituzione del rapporto processuale.

7. Occorre premettere che le ricorrenti convengono in giudizio, innanzi tutto, il già liquidatore della società convenuta e quindi la società stessa, in persona del medesimo già liquidatore.
8. Ciò consente di ritenere *formalmente* instaurato il contraddittorio tra le lavoratrici e la società convenuta, sul piano processuale; nonché il contraddittorio tra le stesse e il già liquidatore della cooperativa convenuta.
9. Siamo quindi in presenza di contraddittorio correttamente instaurato, risultando evocati davanti al giudice i soggetti aventi titolo ad interloquire con le domande formulate dalle ricorrenti sia in via principale che in via subordinata.
10. Il giudice è conseguentemente in condizione di poter provvedere in ordine a tali domande.

C. Sulle domande proposte in via principale.

11. Va dato atto che nei confronti del già liquidatore non viene prospettato dalle ricorrenti alcun profilo di responsabilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 2495 c.c., come innovato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e che la società cooperativa convenuta risulta cancellata, con conseguente estinzione della stessa, in forza di tale disposizione.
12. In tale particolare contesto normativo e avuto riguardo alle domande proposte dalle ricorrenti in via principale, il giudice non pare poter adottare provvedimento diverso da quello di rigetto o comunque altro da quello di contenuto negativo.



13. Tale pronuncia, antitetica rispetto a quella auspicata dalle lavoratrici, determinerebbe però, in linea di fatto, la perenzione del diritto delle medesime ad accedere alle provvidenze previste dall'art. 2, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pur trattandosi di diritto senza dubbio esistente e, come tale, meritevole di tutela.

D. Sulla questione di costituzionalità prospettata in via subordinata.

14. Ritenuta, in base a quanto precede, l'apparente infondatezza delle domande azionate in via principale, si tratta a questo punto di prendere in esame la questione prospettata dalle lavoratrici in via subordinata.
15. Sul punto si osserva quanto segue
16. L'attuale formulazione del 2° comma dell'art. 2495 c.c., come innovato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, consente di agire esclusivamente nei confronti dei soci e del liquidatore, in riferimento a profili attinenti rispettivamente al bilancio finale di liquidazione di cui i primi sono beneficiari o alla responsabilità amministrativa e gestionale del secondo.
17. La norma ignora, in tal modo, del tutto il fatto che possano esservi situazioni, senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con la società cancellata, a prescindere dalle citate situazioni e responsabilità.
18. Il caso in esame è quello di lavoratrici che chiedono di costituire un titolo esecutivo afferente il TFR, così da attivare la procedura prevista dalla legge ed ottenere dal Fondo di garanzia Inps la soddisfazione del proprio credito.
19. Per ottenere tale soddisfazione occorre infatti non solo il titolo esecutivo, ma anche la prova dell'insolvenza del datore di lavoro, attestata o dall'infruttuosa insinuazione nel passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa ovvero dall'infruttuosa esecuzione.
20. La previsione dell'estinzione della società, a seguito della cancellazione, non consente però né la formazione del titolo esecutivo né la formazione della prova dell'insolvenza del debitore.
21. Pare pertanto violato il canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost., inteso come parametro di razionalità delle scelte legislative.
22. In proposito si osserva che al legislatore compete senza dubbio il potere discrezionale di definire la normativa codicistica in materia societaria e, nella specie, risulta delegato a disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
23. Ha peraltro adempiuto al mandato conferitogli con la delega legale in modo da travalicare i limiti della ragionevolezza, atteso che in precedenza la risalente, costante e consolidata giurisprudenza aveva affermato, con riferimento all'omologo art. 2456 c.c. (*Cancellazione della società*), i seguenti principi: α) nonostante la cancellazione, il creditore può sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito; β) nonostante la cancellazione, è sempre consentito e senza limiti temporali chiedere il fallimento della società o la sua liquidazione coatta amministrativa; γ) la cancellazione non determina infatti alcun effetto estintivo della società, se non nel momento in cui non sono più giuridicamente possibili le vicende indicate sub α) e sub β).
24. Su ciò si vedano le pagine di un noto repertorio qui prodotto in estratto nel Fascicolo Documenti Ufficio (*Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Vol. 5°, 1991, Ed. Scient. Italiane, pp. 582-593; art. 2456 c.c.).
25. Con questa inedita e poco meditata previsione normativa, che sovverte completamente il preesistente diritto vivente, consolidato e fondato su giurisprudenza calibrata e ragionevole, il creditore viene posto nella condizione di non potersi preconstituire il titolo esecutivo, al fine di conseguire dall'Istituto previdenziale quanto non può ottenere dalla società già datrice di lavoro.
26. Oltre all'art. 3 Cost. pare violato anche l'art. 24 Cost., afferente il diritto di azione per la tutela del proprio diritto.
27. Altra norma che viene in rilievo e pare violata, nel caso di specie, è l'art. 117, 1° comma, Cost., concernente i vincoli alla potestà legislativa derivanti dall'ordinamento comunitario.
28. La previsione di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, costituisce infatti attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE del Consiglio CE 20 ottobre 1980; la quale ultima, se consente, all'art. 4, l'uso di una certa discrezionalità da parte del legislatore nazionale, non autorizza certamente l'arbitrio; arbitrio riscontrabile, nella specie, nella presenza di regolamen-



tazione limitativa del citato art. 2, effettuata *ex post*, al di fuori della legge comunitaria ed in assenza di ragioni riconoscibili ed apprezzabili.

E. Conclusione.

29. Come evidenziato in precedenza, all'accoglimento della domanda delle ricorrenti, che sarebbe altrimenti fondata, è di ostacolo il 2° comma dell'art. 2495 c.c., nella parte in cui sancisce come effetto automatico ed ineludibile della cancellazione dell'impresa del *Registro delle imprese*, l'estinzione stessa della società.
30. La questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ricorrenti in via subordinata deve inoltre ritenersi rilevante, coinvolgendo norma applicabile nel presente giudizio, e non manifestamente infondata, sulla base delle ragioni sopra esposte.
31. Va conseguentemente avviato il procedimento davanti al Giudice delle leggi.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

DICHIARA

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 2495 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 117 (1° comma) della Costituzione, nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela.

ORDINA

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata: **a)** al legale delle ricorrenti; **b)** al sig. COYA Massimo, quale già liquidatore di International Security soc. coop.; **c)** a International Security soc. coop., in persona del già liquidatore sig. COYA Massimo; **d)** al Presidente del Consiglio dei Ministri; **e)** al Presidente della Camera dei Deputati; **f)** al Presidente del Senato della Repubblica.

DISPONE

la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate.
Torino, 9 gennaio 2015.

IL GIUDICE

- dott. Vincenzo CIOCCHETTI -

